

Federigo Bambi

La lingua del diritto com'è,  
come'è stata e come  
dovrebbe essere

Accademia della Crusca

27 aprile 2015

Bentivegna del Mazzo,  
monna Belcolore  
e il prete di Varlungo


Gnaffé, sere, in buona verità io vo infino a città per alcuna mia vicenda: e porto queste cose a ser Bonaccorri da Ginestreto, ché m'aiuti di non so che m'ha fatto richiedere per una comparigione del parentorio per lo pericolator suo il giudice del dificio.

Giovanni Boccaccio, *Decameron*, VIII, 2

# Una lingua inventata

- parentorio → perentorio
- pericolator → procurator
- giudice del dificio → giudice del maleficio

# La “rivoluzione” di Giovan Battista De Luca (1673)



Il volgare diventa  
lingua anche della  
scienza giuridica

# Una grida comprensibile?

- Caso serio, figliuolo; caso contemplato. Avete fatto bene a venir da me. È un caso chiaro, contemplato in cento gride, e... appunto, in una dell'anno scorso, dell'attuale signor governatore. Ora vi fo vedere, e toccar con mano [...]. Sapete leggere, figliuolo?
- Un pochino, signor dottore.
- Bene, venitemi dietro con l'occhio, e vedrete.
- È il mio caso.



*I promessi sposi, cap. III*

# Sono i giuristi che ingarbugliano...

Quel che è più strano, quanto più di parole talvolta si adopera in distendere una legge, a fine appunto di bene spiegare l'intenzione di chi la forma, tanto più scura, e capace di diversi sensi essa può divenire; e ciò perchè i sottili osservatori delle leggi, per accomodarle al loro bisogno, lambiccano ogni parola, ogni sillaba, virgola e punto, e mettono in forse quello che ha voluto dire, ma forse non ha assai limpidamente espresso il legislatore (*Dei difetti della giurisprudenza*, cap. III).



Ludovico Antonio Muratori

# Ma qualcuno no

Allora, appena fuori dalla barriera daziaria, le lastricate vie di città sboccavano nella campagna: e quelle che oggi sono le ferrigne piste d'asfalto fatte per la velocità, erano allora pacifiche e soffici strade maestre, fatte per il sonno dei barrocciai. Mi par di ricordare che correre su quel morbido strato, strisciando apposta i piedi per sollevare dietro di me un polverone più alto, sia stato uno dei miei primi vanti; nasce negli uomini, ancor prima della ragione, la passione di apparire più di quel che sono: io cominciai col darmi arie da locomotiva

Piero Calamandrei, *Inventario della casa di campagna*, Firenze, 1941.

# Ma qualcuno no

M'è accaduto qualcosa che non capita tutti i giorni: leggere un libro giuridico tutto d'un fiato, con crescente consenso ed anche con crescente gratitudine dalla prima all'ultima pagina (...).



P. Calamandrei, *La certezza del diritto e la responsabilità della dottrina*, «Rivista del diritto commerciale», XL (1942), I, p. 341; rec. a Flavio Lopez de Oñate, *La certezza del diritto*, Roma, 1942.

# Calamandrei alla Costituente

4 marzo 1947

se noi leggiamo questo progetto con quest'animo di critica positiva (...), dobbiamo (...) riconoscere che esso non è un esempio di bello scrivere: manca di stile omogeneo, direi che manca di qualsiasi stile


Per Ugo Foscolo il Codice penale militare della Repubblica Cisalpina avrebbe dovuto essere scritto «in uno stile rapido, calzante, conciso, che non lasci pretesto all'interpretazione delle parole, osservando che assai giureconsulti grandi anni e assai tomi spesero per commentare leggi confusamente scritte. Si baderà ancora a una religiosa esattezza della lingua italiana»

Ecco: questo progetto di Costituzione si sente che non è stato scritto da Ugo Foscolo...

# Assemblea costituente

## 4 marzo 1947

Il nostro motto  
dovrebbe essere  
questo:  
“chiarezza nella  
Costituzione”



# Il ricordo d'uno studente

- Fin dal tempo in cui studiavo Legge all'Università di Firenze, io ho concepito per questa casta d'imbroglioni e per il loro linguaggio un odio quasi teologico. L'unico bel ricordo che me ne rimane sono le lezioni di Piero Calamandrei che ci rendeva tutto chiaro, semplice, diretto; ma appunto per questo era guardato da molti suoi colleghi come una specie di traditore.



Indro Montanelli, *La stanza di Montanelli*, «Corriere della Sera», 10 giugno 1997

# Chiarezza e precisione della legge secondo la Corte costituzionale

Nelle prescrizioni tassative del codice il soggetto deve poter trovare, in ogni momento, cosa gli è lecito e cosa gli è vietato: ed a questo fine sono necessarie leggi precise, chiare, contenenti riconoscibili direttive di comportamento. (364/1988).



# E nel linguaggio della Corte?

P.Q.M.

[La Corte] dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 c.p. nella parte in cui non esclude dall'inescusabilità dell'ignoranza della legge penale l'ignoranza inevitabile (364/88).



# Vittorio Scialoja

Ma scriviamo dei libri prima di tutto in una lingua tale che si possano intendere. È ora finalmente di ricordarsi di questo, perché vi è parecchia gente che crede che un libro sia tanto più scientifico quanto più si allontana dal vocabolario italiano. E non è una raccomandazione puramente lessicografica la mia: è una raccomandazione che tende a richiamare gli autori alla chiarezza delle idee. Una idea non può essere giuridica se non in quanto sia chiara; perché il diritto è arte di tracciare limiti, e un limite non esiste se non in quanto sia chiaro. E poiché non vi è pensiero giuridico se non in quanto sia chiaro, tutto ciò che è oscuro può appartenere forse ad altre scienze, ma non al diritto!

*Diritto pratico e diritto teorico*, in «Rivista del diritto commerciale», IX (1911), I, p. 942.

# Art. 3 del Codice del processo amministrativo

*Dovere di motivazione e sinteticità degli atti.*

1. Ogni provvedimento decisorio del giudice è motivato.
2. Il giudice e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica.

# Il Consiglio di Stato

La violazione del dovere di sinteticità e chiarezza degli atti processuali [...], ove si traduca nell'assoluta difficoltà di comprensione del contenuto del ricorso, delle censure nello stesso svolte e delle richieste del ricorrente, comporta l'inammissibilità del ricorso proposto (Consiglio di Stato, sez. I, 27 febbraio 2014, n. 346).



# Sovraestensioni dell'infinito in frasi completive

«Il difensore chiede applicarsi all'imputato la  
diminuzione della pena»

«la ragazza chiede applicarsi una toppa ai  
suoi jeans»

Cfr. B. Mortara Garavelli, *Le parole e la  
giustizia*, Torino, 2001, pp. 156 e ss.

# Le regole per il legislatore?

- rigida scansione di soggetto, verbo, e oggetto nella frase;
- preferenza della paratassi sulla ipotassi;
- frasi e periodi brevi;
- assenza di rinvii da una norma all'altra.



# Prato 1287

• Omettero la potestate fare necesse bado e ricodare che  
coace sia cosa che Bartoloppino e puccio fil di Co  
figli. <sup>basilica</sup> frano <sup>di</sup> spiro fil di <sup>di</sup> boratly. equella se  
ditade uolliano apredere co beneficio d'incertario. che  
qualunque plona a uelle aficente alcuna cosa dal detto  
spiro per iudicio o per altro modo. o chi uolte co  
tradire alle dette se in alcuno modo. ueltra copere  
se o nome di nagi alla detta potestate di que gio  
in die martina d'agosto. Sappredo che aquello tinge  
li dette se apredano la da esedrate co beneficio  
di incertario fetado ragione.

San. Aug. in fine d'ind.   
Bartoloppino p'ius pro corp p'ri. Petullus in summo non d'ag.  
per se et non di. d'ag. per. et d'ag. et d'ag. p'ri. p'ri.  
p'ri. non per p'ri. p'ri. p'ri. filii ad corp p'ri. p'ri.  
p'ri. fuerit p'ri. p'ri. filio d'ag. p'ri. p'ri. p'ri.  
saltem apponere ad beneficio. p'ri. p'ri. p'ri. p'ri. p'ri.  
p'ri. aliquid p'ri. ut in alio p'ri. p'ri. p'ri. p'ri. p'ri.  
ut uelut in alio p'ri. p'ri. p'ri. p'ri. p'ri. p'ri. p'ri.  
p'ri. corp ad d'ag. p'ri. ut in alio. p'ri. ad d'ag. p'ri. p'ri.  
p'ri. p'ri. p'ri. p'ri. p'ri. p'ri. p'ri. p'ri. p'ri. p'ri.  
p'ri. p'ri. p'ri. p'ri. p'ri. p'ri. p'ri. p'ri. p'ri. p'ri.  
p'ri. p'ri. p'ri. p'ri. p'ri. p'ri. p'ri. p'ri. p'ri. p'ri.  
p'ri. p'ri. p'ri. p'ri. p'ri. p'ri. p'ri. p'ri. p'ri. p'ri.  
p'ri.

# Prato 1287

Messere la potestade fae mectere bando et ricordare che concioe sia cosa che Marsoppino e Puccio, fili q. Consigli, siano lasciati rede di ser Piero, fili di Benassai, e quella reditate volliano aprendere con beneficio d'inventario; che qualunque persona avesse a ricevere alcuna cosa dal detto ser Piero per iudicio o per altro modo, o chi volesse contradire alle decte rede inn alcuno modo, debbia conparere e venire dinanzi alla decta podestade di quie giovidie mactina anzi terza. Sappiendo che a quello termine li decte rede aprenderanno la decta ereditate con beneficio d'inventario, secondo ragione.

Galatinus publicus preco comunis Prati retullit mihi Viviano, notario d. potestatis, se ex parte dicti d. potestatis cridasse et exbanisse per teram Prati quod, cum hoc sit quod Marsepinus et Puccinus, filii c. Consigli, instituti fuerunt heredes a ser Petro, filio Benassai, et hereditatem predictam vellint appreendere cum beneficio inventarii; quod unusquisque qui deberet aliquid recipere vel ius aliquod haberet in dicta hereditate dicti sser Pieri, vel vellet in aliquo contradicere predictis Marsupinio et Puccio in hereditate predicta, coram dicto domino potestate vel suo iudice, hinc ad diem iovis proximi venturi ante tertiam debeat conparere. Siendo quod a dicto termino in antea non audierint; et predicti intendunt aprehendere hereditatem predictam coram ipso d. potestate vel suo iudice cum beneficio inventarii et secundum formam iuris.

## Prato 1287

- concioe sia cosa che Marsoppino e Puccio, filii q. Consigli, *siano lasciati* rede di ser Piero, filio di Benassai = cum hoc sit quod Marsepinus et Puccinus, filii c. Consigli, *instituti fuerunt* heredes a ser Petro, filio Benassai
- e quella reditate volliano aprendere con *beneficio d'inventario* = et hereditatem predictam vellint appreendere cum *benefitio inventarii*


## Prato 1287

- che qualunque persona avesse a ricevere alcuna cosa dal detto ser Piero per *iudicio* o per altro modo, o chi volesse contraddire alle decte rede inn alcuno modo, debbia conparere = quod unusquisque qui deberet aliquid recipere vel *ius* aliquod haberet in dicta hereditate dicti sser Pieri, vel vellet in aliquo contradicere predictis Marsupinio et Puccio in hereditate predicta, (...) debeat conparere

## Prato 1287

- Sappiando che a quello termine li decte rede aprenderanno la decta ereditate con beneficio d'inventario, secondo *ragione*.
- = Siendo quod [...] predicti intendunt aprehendere hereditatem predictam [...] cum beneficio inventarii et secundum formam *iuris*.

# Un nuovo protagonista: l'inglese



- Lingua della pratica internazionale del diritto
- Lingua “franca”:  
principale strumento di lavoro delle istituzioni europee nella redazione delle norme comuni

# L'art 1469 bis del codice civile

- *Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore.*
- Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista, che ha per oggetto la cessione di beni o la prestazione di servizi, si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

# Il professionista e il consumatore

- In relazione al contratto di cui al primo comma, il *consumatore* è la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

Il *professionista* è la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che, nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale, utilizza il contratto di cui al primo comma.

Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto o per effetto di: (...)

# Il *professionista*

- *Professionista*: «qualsiasi persona fisica o giuridica che, nei contratti oggetto della presente direttiva, agisce nel quadro della sua attività professionale sia essa pubblica o privata» (art. 2, lett. c della direttiva 93/137CEE)
- «*professionista*: la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario» (art. 3, Decr. legisl. 6 settembre 2005 n. 206, c.d. Codice del consumo)

## E invece nella nostra tradizione...

- *Compenso*. Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale a cui il *professionista* appartiene.
- (art. 2233, I c., del Codice civile; nel capo II, *Delle professioni intellettuali*, del titolo III del libro *Del Lavoro*)

# Una birbonata, alle volte...

- Gigino Balestra all'ora che avevamo fissato, cioè alle dieci, era sulla porta del negozio e mi fece l'occhiolino come per dire che aspettassi un poco prima di entrare. Infatti feci una giratina in su e in giù e finalmente mi fece cenno di passare. In quel momento non c'era nessuno, perché il *ministro di bottega* era andato a dare un'occhiata nel laboratorio. – Bisogna far presto – disse Gigino – perché ritorna subito. – lo feci in un lampo: quattro pasticcini ogni boccone... e si vede che il mangiar così in fretta e furia mi fece male perché appena tornato a casa mi sentii un gran peso allo stomaco e dei giramenti di testa tali che mi dovettero mettere a letto.



Vamba [Luigi Bertelli], *Il giornalino di Gian Burrasca*, Firenze, Giunti, 1949, pp. 246-47; 1<sup>a</sup> ed. in volume 1912

# Quale transazione?

- La *transazione* è il contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già cominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro.
- (Art. 1965 Codice civile)
- *Transazioni commerciali*: i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazioni di servizi, contro il pagamento di un prezzo
- (Art. 2, l. c., lett. a Decr. legisl. 231/2002 che ha recepito la direttiva 2000/35/CE)

## Una tattica già usata...

- Nel Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (Decr. legisl. n. 383/1993): *factoring, leasing, forfaiting, travellers cheques, money broking, rating.*
- Nel Testo unico dell'intermediazione finanziaria (Decr. legisl. n. 58/1998): *futures, marker maker, swaps.*

... per la difficoltà di una definizione/  
traduzione

- Per strumenti finanziari si intendono: (...) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («*future*»), «*swap*», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse (...).
- Decr. legisl. n. 58/1998, art. 1, c. II, lett. *d*.

# Insomma:

«Il ricorso alla parola inglese serve quindi a comunicare che l'oggetto del discorso legislativo sono esattamente quei contratti che in ambito globale si denominano *futures* e *swaps*» (Gambaro).

## Come a Genova nel XVI secolo

Ci sono poi alcune parole legali, che in lingua nostra non si ponno tradurre significativamente: perché una voce sola tale sentenza abbraccia, che, chi la volesse spiegare, sarebbe astretto andare per lunghi giri, & forse ancora non darebbe in taglio: come sono, *legato de latere, ipso iure & facto, ex officio, cumulative, privative* (...): le quali io non mi sono curato di cambiare, così per le ragioni sodette, come perché già il volgo si serve di queste voci, come che fossero proprie, & comuni a la nostra lingua.

(Giovanpavolo Pianta, a proposito delle *Nuove leggi* genovesi del 1576)

# Strategia antica per problemi nuovi

- Confronto costante tra testi in lingue diverse per consentire un adeguamento soffice e senza strappi, e perché la novità linguistica non sia foriera di fratture, né di sventure.
- la rottura vera è stata un'altra, quella che si è verificata con la codificazione e che ha ridotto «il ragionare giuridico a mero fatto celebrale»: certo più profonda e pericolosa di quella che possa derivare dall'influenza dell'inglese o d'altra lingua franca.

# Un salto all'Osteria della luna piena

- Eppure anche Ferrer... qualche parolina in latino... *siés baraòs trapolorum*...  
Maledetto vizio! Viva! giustizia! pane! ah,  
ecco le parole giuste!...

A. Manzoni, *I promessi sposi. Storia milanese del XVII secolo*, Milano, 1840, cap. XIV .

# Un ghiribizzo di Roberto Ridolfi

Di coloro che torturano il prossimo coi loro mal decifrabili scarabocchi, Lord Chesterfield diceva che ognuno può scrivere in una grafia chiara e leggibile purché lo voglia. Lo stesso dico io dello scrivere in una lingua non del tutto bastarda, in uno stile chiaro, ordinato, corretto: per far ciò non bisogna grandi qualità di scrittore, ma soltanto un poco di buona volontà. E, proprio come il nobile Lord dello scrivere in modo leggibile, direi che è anche una questione di garbo, di buona creanza.

R. Ridolfi, *I ghiribizzi*, Firenze, Vallecchi, 1968, p. 174.